

Pisa 26/03/2021



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "PER DONARE LA VITA Onlus" O.D.V

Art 1

Costituzione

E' costituita ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore) e successive modifiche, una associazione denominata Associazione "Per donare la vita Onlus "O.D.V. da ora in avanti solo Associazione

Art 2

Sede legale

L'Associazione, che ha sede legale nel Comune di Pisa, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative in luoghi diversi. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. L'Associazione ha durata illimitata. All'atto dell'approvazione da parte della Assemblea Generale del presente nuovo statuto l'Associazione ha la sua Sede Legale presso lo Studio Dr. Michele Guidi, Pisa Via di Gello n.25, CAP 56123. Ogni eventuale successiva

variazione dovrà avvenire secondo quanto previsto all'art. 2 del presente Statuto.

Art. 3

Finalità e Attività Istituzionali

L'Associazione, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche solidanistiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, prevalentemente, in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del codice del terzo settore avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati: -prestazioni sociosanitarie ai sensi art. 5 comma 1 lettera c. D.L. 117/2017 di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001 e successive modificazioni. -ricerca scientifica di particolare interesse sociale ai sensi dell' art 5, comma 1, lettera h) del D.Lgs 117/2017;-organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale come da art 5, comma 1, lettera i) del D.Lgs 117/2017;-organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche ai sensi dell' art 5, comma 1, lettera t) del D. Lgs 117/2017; sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale ai sensi dell' art 5, comma 1, lettera u) del D. Lgs 117/2017; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse



generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; ai sensi dell' art5, comma 1, lettera w) del D. Lgs 117/2017; a) In particolare l'Associazione ha i seguenti scopi: a) promozione della cultura della salute secondo i criteri espressi dall'Organizzazione Mondiale della Sanità; b) accoglienza, assistenza e sostegno dei pazienti e dei loro parenti e congiunti che si rivolgono al Servizio Sanitario Nazionale, con particolare riguardo agli interventi chirurgici complessi, e alle situazioni di lunga degenza con elevata intensità di cura; c) guida e informazione nel percorso di diagnosi e cura, con l'apporto di specialisti volontari che promuovano la corretta conoscenza delle condizioni di salute e dei cambiamenti necessari nello stile di vita degli assistiti, al fine di svilupparne la consapevolezza e l'autonomia; d) promozione di collegamenti interculturali, anche fra gli studenti dell'Università di Pisa, per coinvolgere volontari con competenze linguistiche diverse in un network di sostegno all'interculturalità degli assistiti; e) attenzione ai bisogni materiali e morali connessi al ricovero dei pazienti e alla necessità dei loro congiunti di stare vicino ai propri cari; L'Associazione può esercitare, a norma art. 7 del codice terzo settore, anche attività di raccolta fondi, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziarle proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L'Associazione può esercitare a norma



dell'art. 6 del codice terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Art. 4 MUNICIPIO DI PISA

ATTIVITA' di VOLONTARIATO

Non svolge attività diverse da quelle istituzionali di solidarietà sociale, L'Associazione si impegna ad attuare attività di volontariato, prestate in modo personale, spontaneo e gratuito esclusivamente per fini di solidarietà e tramite l'Associazione stessa. Le prestazioni sono erogate con continuità e rivolte a coloro che ne facciano richiesta in relazione e limitatamente alle finalità e possibilità dell'Associazione, di cui all'Art. 3.

Art 5

QUALIFICA ATTUALE DI ODV

L'Associazione, essendo qualificata ai sensi del D.Lgs. 460/1977 quale Organizzazione non lucrativa di utilità sociale, provvede a comunicare alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio la propria iscrizione all'anagrafe delle Onlus, nonché ogni variazione di attività che possa comportare la perdita dello stato di Onlus. Quando sarà istituito il registro nazionale del terzo settore prenderà la qualifica di ODV. Fino all'operatività del Registro unico nazionale Terzo Settore, continuano ad applicarsi per l'associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione nel

Registro regionale delle ODV. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell'associazione, ai sensi dell'art. 101 del Codice del Terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato attualmente previsto dalla specifica normativa di settore.



Art 6

SOCI

Ammissione e numero degli associati. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge (inferiore a 7 persone fisiche). Possono aderire all'Associazione, previa valutazione ed eventuale accettazione, persone fisiche (o anche enti del terzo settore o senza scopo di lucro) che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività associative con la loro opera, conoscenza e competenza. L'organo di amministrazione delibera, liberamente e autonomamente, sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato ed annotata, a cura dell'organo di amministrazione, nel libro degli associati. L'organo di amministrazione ha 60 giorni per motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. In caso di mancata accettazione della domanda di ammissione, il proponente può entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea generale che



delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, nella occasione della sua successiva convocazione.

Art. 7

I SOCI: RECESSO O ESCLUSIONE

1) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che intendano impegnarsi per il raggiungimento dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto. 2) La qualità di socio dà diritto a partecipare alle attività, ricevere regolarmente i materiali prodotti dall'Associazione, essere informato sull'attività, nonché ad esercitare tutti i diritti inerenti alla qualifica, compreso quello di voto nell'Assemblea e di essere eletti negli organi associativi. Inoltre hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al presidente 3) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, e all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali. 5) Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi seguenti: contravvenire gravemente agli obblighi del presente statuto, alle deliberazioni degli organi associativi oppure arrecare danni materiali e morali, ritenuti di una certa gravità, all'Associazione. L'esclusione dall'associazione avviene mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. L' associato può sempre recedere dall'associazione tramite comunicazione scritta all'organo di amministrazione che dovrà adottare apposita deliberazione da comunicare all'associato. Il recesso ha effetto alla scadenza dell'anno in corso purché sia comunicata almeno tre mesi

Ment

fu

prima. Gli associati che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art. 8

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione: a) L'Assemblea dei Soci; b) Il Consiglio Direttivo; c) L'organo di controllo e il revisore dei conti se obbligatori per legge. 2. Il Consiglio Direttivo viene nominato attraverso le elezioni. Il Segretario provvede a rendere pubbliche le modalità, giorno, sede e orari di votazione, nome dei candidati e degli scrutinatori, tramite il mezzo/i ritenuto più idoneo alla massima diffusione tra i soci. 3. L'organo di controllo e il revisore dei conti vengono nominati dall'assemblea dei soci. 4. Tutte le cariche sono gratuite.

Art. 9

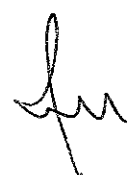
ASSEMBLEA DEI SOCI.

1. L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. 2. All'Assemblea dei soci spettano i seguenti compiti: a) approvare tutte le linee generali di programma di attività dell'Associazione e deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale, ivi compresi eventuali atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari; b) approvare il rendiconto gestionale preventivo e

Mauri

[Signature]

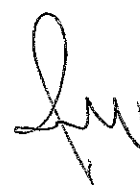
consuntivo, l'eventuale regolamento interno e le relazioni del Consiglio Direttivo; c) eleggere e revocare il Consiglio Direttivo, l'organo di controllo e il Revisore dei conti, o di una parte di questi in caso di cessazione anticipata per dimissioni di alcuni membri, qualora non ci sia più il numero minimo per garantire il funzionamento e la gestione dell'Associazione; d) deliberare sulle proposte di modifica dello atto costitutivo e dello Statuto sociale, sullo scioglimento, trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione e le modalità di liquidazione; e) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; f) deliberare sulla esclusione degli associati ; g) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari; h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. i) deliberare su ogni argomento ordinario e straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo e dagli altri organi dell'Associazione. 3. L'Assemblea dei soci deve essere convocata dal Segretario, su disposizioni del Presidente, con un anticipo di almeno 15 giorni, mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale comunicazione agli associati con i mezzi più idonei a garantire la massima diffusione (es.: sms, posta elettronica, sito ufficiale). Nella convocazione dell'Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza, l'elenco delle materie da trattare, se si tratta di convocazione ordinaria o straordinaria. I soci all'atto dell'iscrizione sono tenuti a comunicare il proprio indirizzo, il proprio recapito e-mail, o quello di una persona di loro fiducia, il numero di cellulare e sono, inoltre,



tenuti ad avvisare di eventuali variazioni successive degli stessi. Con l'atto del tesseramento si accettano esplicitamente senza possibilità di reclamo le citate indicate modalità di convocazione.

4. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno e, per l'approvazione del bilancio, deve essere convocata non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. 5. L'Assemblea straordinaria può essere convocata ogni qualvolta sia ritenuto necessario. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria, con relativa proposta di ordine del giorno, potrà avvenire per: a) iniziativa del Presidente; b) apposita istanza di almeno un terzo dei soci in regola con il pagamento delle quote associative all'atto della richiesta; c) apposita istanza della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo. 6. Le Assemblee dovranno essere convocate presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione dei soci o in alternativa con mezzi tecnologici tipo Call Conference. 7. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, In caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche di questo, la Presidenza dell'Assemblea sarà assunta da uno dei soci presenti, proclamato dalla maggioranza dei partecipanti. In mancanza del Segretario, ne verrà designato uno con le stesse modalità del Presidente. 8. Per la regolarità delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea si applicano le seguenti norme: a) l'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. b) l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in

 9



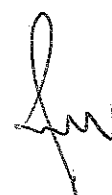
prima convocazione quando siano presenti due terzi dei soci aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, quando sia presente almeno 1/3 dei soci con diritto di voto. c) le deliberazioni sono sempre valide a maggioranza assoluta dei presenti. Ogni socio ha diritto a un solo voto (sono previste almeno tre deleghe per ogni socio) Ai sensi dell'articolo 21 del Codice Civile, per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci. 9. La data per le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo e del revisore dei conti devono essere comunicate ai soci secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo in carica, che nomina anche tre scrutinatori. Gli scrutinatori non dovranno essere scelti tra i candidati. 10. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni. 11. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa e dal Segretario. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione. 12. Potranno prendere parte alle Assemblee i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto solo i soci maggiorenni.

Art. 10

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione e redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea, cura l'esecuzione delle

 ¹⁰



delibere assembleari, sulla base delle quali si occupa della stipula degli atti e dei contratti inerenti l'attività sociale, redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, determina le quote associative e delibera circa l'ammissione, la sospensione e l'espulsione dei soci. Svolge, inoltre, tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale. 2. Delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti. 3. Resta in carica per tre anni e i Consiglieri possono essere rieletti. 4. Il Consiglio è composto da un minimo di sette a un massimo di dieci componenti eletti dall'Assemblea con modalità e maggioranza di cui all'Art. 9 precedente. 5. Il Consiglio nomina tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere dell'Associazione e fissa le eventuali responsabilità degli altri Consiglieri. 6. I membri del Consiglio Direttivo possono essere rieletti per un massimo di tre mandati consecutivi, compreso l'eventuale mandato/i da Presidente. Possono successivamente essere rieletti dopo una sospensione di almeno un triennio. 7. Ogni socio non può ricoprire l'incarico di Presidente per più di tre mandati, anche non consecutivi. 8. Il Consiglio è convocato dal Segretario, su disposizioni del Presidente, o qualora lo richiedano almeno un terzo dei suoi componenti. 9. Trattandosi di organo esecutivo, il Consiglio è validamente convocato anche con minimo preavviso, purché tutti i Consiglieri siano stati regolarmente invitati. 10. Il Consiglio è validamente costituito qualora siano presenti almeno la metà più uno dei Consiglieri. 11. Ogni Consigliere ha diritto a un solo voto, senza alcuna forma di delega. 12. Nel caso di votazione con parità di voti, prevale il voto del Presidente. 13. Di ogni riunione del Consiglio si

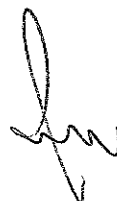


dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario che cura la conservazione di tutti gli atti. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione dei Componenti con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio stesso.¹⁴ Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. ¹⁵. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili a terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

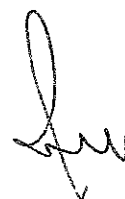
Art. 11

IL PRESIDENTE E IL VICEPRESIDENTE

1. Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio tra i propri componenti. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere eletto per massimo tre mandati, anche non consecutivi. Il Vicepresidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile per un massimo tre mandati consecutivi compreso l'eventuale mandato/i da Presidente. 2. Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di mancanza o impedimento del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nella rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio. 3. Il Presidente dispone la convocazione e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio, sovrintende alle attività dell'Associazione e all'esecuzione delle delibere degli Organi Sociali. In caso di



L'Organo di controllo, anche monocratico è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



Art. 15

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il Patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è costituito dal fondo sociale, dagli eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di gestione non reinvestiti nelle attività istituzionali previste in questo Statuto, dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione. Il patrimonio potrà essere incrementato dai beni mobili ed immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo, nonché da donazioni, eredità e legati espressamente destinati all'incremento del patrimonio medesimo.

Art. 16

ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

1. Per il perseguimento delle finalità istituzionali, l'Associazione dispone delle seguenti entrate: a) le quote annuali associative e contributi; b) i contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche; c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti che siano espressamente destinati agli scopi dell'Associazione; e) i proventi provenienti da raccolte pubbliche di fondi; g) i redditi del patrimonio e ogni altro provento ai sensi del Codice del terzo settore h) entrate provenienti dallo svolgimento delle attività secondarie e strumentali come previsto dall'art 6 del D. Legl 117/20172. Tali entrate dovranno essere impiegate per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione, in conformità alle deliberazioni degli organi sociali.

3. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. 4. Il bilancio viene approvato dall'Assemblea dei Soci secondo le modalità previste all'Art. 9 precedente. Il Consiglio direttivo documenta il



carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 100 mila euro annui l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate > 1 mln di euro annui l'associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale. 5. I proventi delle attività non possono in nessun caso essere distribuiti ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La partecipazione sociale non può in alcun modo essere collegata alla titolarità di quote di natura patrimoniale.

Art. 16

MODIFICA DELLO STATUTO

Lo Statuto può essere modificato solo dall'Assemblea dei Soci alla presenza di almeno 2/3 delle persone associate in prima convocazione e alla presenza di 1/3 dei soci in seconda convocazione; la delibera di modifica sarà presa con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Art. 17

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art 18

DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n° 117 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PISA

26 APR. 2021

Registrato 1162 SERIE III

IL FUNZIONARIO
Salvatore SCUDIZZO

Procuratore delegato del Direttore

[Signature]

ASSOCIAZIONE "Per Donare la Vita Onlus" O.D.V.

Verbale Assemblea Generale dei soci del giorno Venerdì 26/03/2021

L'Assemblea, causa la situazione dovuta al Covid, nel rispetto del DPCM relativo, viene svolta in videoconferenza.

Tutti i soci hanno ricevuto la convocazione per email e, successivamente, il link riportante la piattaforma Google Meet da utilizzare per il collegamento,

In seconda convocazione, ore 18.00, risultano presenti i Soci: Alfano MT, Antonacci D., Benedetti M. Bozzi G., Dell'Innocenti F, Frediani M. Landi A., Landi S., Landi V., Massimetti G. Mura M, Romoli B, Tofani S., Simili R. Verdigi R. (per delega Bozzi C. , Cobbino M.)

O.d.G.

- a). Comunicazioni del Presidente
- b) Approvazione del nuovo statuto dopo il necessario adeguamento alla legge 177/ 2017 sul terzo settore
- c) Approvazione rendiconto economico 2020
- d) Varie ed eventuali

Il Presidente, dichiarata valida la riunione e fatte le necessarie premesse punto a) passa alla discussione del nuovo statuto punto b) che è stato inviato con congruo anticipo a tutti i soci perché ne prendessero capillare visione, precisando che esso è stato redatto secondo quanto previsto dalla legge 177/2017 e successivamente validato dai consulenti legali di CESVOT e, nel ribadire ai presenti che esso risponde ai requisiti previsti, lo sottopone alla discussione e successivamente all'approvazione dell'Assemblea **Il nuovo statuto dopo adeguata discussione viene approvato con voto UNANIME.** Sarà cura del Commercialista Dr. A. Mazzanti inviare copia dello statuto entro venti giorni all'Agenzia delle Entrate e del Presidente alla Società della Salute..

Viene quindi affrontato il punto c) inerente il rendiconto economico 2020. Il rendiconto economico 2020 è stato redatto dal Commercialista al quale è stata fornita tutta la documentazione necessaria ed è stato inviato tempestivamente a tutti i soci i soci perché ne prendessero visione.

Il rendiconto dopo adeguata discussione viene approvato all'unanimità.

Nella discussione del punto a) dell'o.d.g Il Presidente ricorda ai presenti che non è stato ancora possibile procedere all'acquisto del massaggiatore cardiaco che sarà utilizzato sui mezzi della P.A. per incrementare anche la donazione di organo NHBD. Se la situazione pandemica lo consentirà la consegna, dandole il dovuto risalto, avverrà in occasione della festa della donazione prevista per la fine di maggio a Marina di Pisa. Nelle varie ed eventuali viene affrontato il tema riguardante il tesseramento 2021 nelle sue modalità e procedure. La riunione viene dichiarata chiusa dal Presidente alle ore 19.00.

Il Segretario Verbalizzante Prof. Alberto Landi

